

13 75 LUG. 2010

Allegato alla proposta di deliberazione C.C. n. 09 del 29/6/2010

Art. 19/bis

(impianti fotovoltaici, e solari termici)

Al fine di incentivare la produzione e l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante l'installazione di impianti solari termici e di pannelli fotovoltaici finalizzati al risparmio energetico degli edifici residenziali esistenti, è sempre consentita, nel rispetto del Codice Civile, la realizzazione, nell'area di pertinenza degli edifici stessi, di gazebo e carport sulle cui relative coperture potranno essere collocati gli impianti e/o i pannelli, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) Le due strutture suddette dovranno essere in legno, ferro, acciaio, o altro, mai comunque in muratura; e dovranno possedere la caratteristica di immediata rimovibilità.
- b) Esse dovranno essere completamente aperte almeno su tre lati, ovvero sull'80% del numero dei lati.
- c) La superficie corrispondente alla proiezione in piano della struttura non potrà mai essere superiore a 1/3 della superficie lorda dell'unità immobiliare di riferimento, fermo restando il limite insuperabile di mq 60.
- d) L'altezza, nel punto massimo della struttura, non potrà superare mt 3,50.
- e) La realizzazione della struttura dovrà essere subordinata alla sottoscrizione dell'impegno da parte del proprietario a procedere all'immediato smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi trascorsi 20 anni dalla data di installazione degli impianti/pannelli.
- f) Inoltre, nel caso di realizzazione di gazebo e carport in Zona agricola di P.R.G., non dovrà essere in alcun modo trasformato il suolo agrario attraverso pavimentazioni, sistemazioni in conglomerato cementizio, o bituminoso, o altri interventi simili.

La realizzazione dei gazebo e dei carport nelle aree interessate da vincoli di tutela ambientale, è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2° lettere «d» ed «e», della legge 22/5/2010 n. 73, i gazebo e i carport del presente articolo possono costituire elementi di arredo dell'area pertinenziale dell'edificio, e pertanto, per la loro realizzazione, può essere applicata la procedura prevista dallo stesso articolo 5.

Il Dirigente del Settore

Enrica

